

**Delibera n. 38 del 7 maggio 2015**

**Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., relativa al procedimento avviato con Delibera n. 25/2015 del 12 marzo 2015.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

nella sua riunione del 7 maggio 2015;

**VISTO** il decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, recante *«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria»;*

**VISTO** in particolare l'art. 13 comma 1 del citato decreto legislativo n. 188/2003, ai sensi del quale *«Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'organismo di regolazione»;*

**VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

**VISTI** in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 e, specificamente:

- la lett. a) del comma 2, il quale stabilisce che l'Autorità provvede *«a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)»;*

- la lett. b) del comma 2, ai sensi del quale l'Autorità provvede *«a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico*

*delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori»;*

- la lett. i) del comma 2, che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilisce che l'Autorità provvede «a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura»;

- la lett. l) del comma 2, che dispone: «l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

- la lett. f) del comma 3, la quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, «ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese proponano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti»;

- la lett. i) del comma 3, ai sensi della quale l'Autorità «ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, (...) di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti»;

- la lett. m) del comma 3, la quale prevede che l'Autorità «nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata»;

**VISTO**

l'art. 37, comma 6-bis, lett. b), del citato decreto legislativo n. 188/2003, che stabilisce che l'organismo di regolazione provvede «in caso di

*inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000»;*

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, 689, recante “Modifiche al sistema penale” ;

**VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il «*Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse*», e in particolare l’art. 8, ai sensi del quale gli atti di regolazione sono efficaci dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell’Autorità;

**VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, recante il «*Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità*»;

**VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 5 novembre 2014, in materia di «*Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie*», e in particolare le misure di regolazione contenute nell’Allegato;

**VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 1° dicembre 2014, recante «*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della Rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.*», e in particolare le indicazioni e prescrizioni contenute nell’Allegato;

**VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 25/2015, del 12 marzo 2015, in pari data pubblicata sul sito internet dell’Autorità e comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), di «*Avvio del procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all’inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera n. 76/2014 del 27 novembre 2014, relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.* »;

**CONSIDERATO** che con la suddetta Delibera n. 25/2015, l’Autorità ha avviato nei confronti di RFI un procedimento sanzionatorio per l’inottemperanza alle seguenti indicazioni e prescrizioni, contenute nella Delibera n. 76/2014:

- prescrizione 3.2.6, relativa all’inserimento del riferimento all’orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti: le informazioni richieste non sono presenti negli allegati al PIR 2015 e non risultano ancora implementate in PIR-Web;
- prescrizione 3.2.8, relativa all’inserimento dell’informazione sulla classificazione tipologica delle stazioni, nella sezione 3.5 (*recte*: 3.6) del

- PIR e nell'allegato 2: l'allegato 2 non è più pubblicato sul sito internet di RFI e le informazioni richieste non sono riportate in PIR-Web;
- prescrizione 3.2.11, relativa alla trasmissione all'Autorità entro il 31/12/2014 della documentazione riguardante accordi e convenzioni, presenti e futuri, sottesi all'interconnessione delle reti tra RFI ed i gestori regionali: non è pervenuta alcuna documentazione;
  - prescrizione 5.2.7, relativa all'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di fornire informazioni tramite tabelloni arrivi e partenze, in luoghi prossimi alle biglietterie, nonché quadri orario: tale obbligo d'informazione non risulta inserito nel PIR;
  - indicazione relativa alla sottosezione 5.2.6 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola i principi ed i criteri adottati dall'Autorità con le misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione;
  - indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola le misure 11.6.1. e 11.6.2 e 11.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione;
  - indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di incorporare nel testo quanto contenuto nella misura 9.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione;
  - prescrizione 6.2.8 relativa alla comunicazione all'Autorità della simulazione di calcolo che evidenzi l'impatto sulle imprese ferroviarie del nuovo sistema di *performance regime*: la prescrizione non risulta attuata;
  - indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente la revisione, alla luce dei principi e criteri illustrati nella Delibera n. 70/2014, delle tariffe riguardanti "ulteriori servizi" per persone a mobilità ridotta (PMR), offerti dal gestore delle infrastrutture alle imprese ferroviarie: non risulta che le tariffe siano state riviste;
  - indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente l'orientamento a criteri di equità delle tariffe relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007: non risultano indicati i criteri per la determinazione delle tariffe in parola;

**CONSIDERATO** che in data 26 marzo 2015, presso gli Uffici dell'Autorità si è svolta l'audizione di RFI, richiesta dalla stessa con nota del 17 marzo 2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. n. 1125/2015, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, della delibera n. 25/2015, e convocata con nota prot. n. 2015/1135 del 18 marzo 2015;

**CONSIDERATO** che con nota del 10 aprile 2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. n. 1622/2015, RFI ha rappresentato la propria posizione con riferimento a ciascuna delle violazioni indicate nella delibera n. 25/2015, presentando, al riguardo, una proposta di impegni;

- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1645/2015 del 15 aprile 2015 l’Autorità ha richiesto a RFI informazioni e integrazioni con particolare riferimento a
- 1) descrizione in dettaglio degli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere;
  - 2) costi previsti;
  - 3) tempi di attuazione;
- CONSIDERATO** che con nota del 20 aprile 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1821/2015, RFI ha precisato la propria proposta di impegni;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1938/2015 del 28 aprile 2015 l’Autorità ha richiesto a RFI di comunicare eventuali esigenze di riservatezza o di segretezza relativamente alle informazioni contenute nella proposta di impegni;
- CONSIDERATO** che con nota del 4 maggio 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 2028/2015, RFI ha comunicato che il testo delle proprie note relative alla proposta di impegni *“non contiene informazioni o dati da considerare riservati o segreti”*;
- CONSIDERATO** che le note presentate da RFI recano una proposta contenente i seguenti impegni, relativi alle contestazioni di cui alla delibera n. 25/2015, per la violazione delle sotto indicate prescrizioni e indicazioni, contenute nella delibera n. 76/2014:
- 1) prescrizione 3.2.6: migrazione, entro il 30 giugno 2015, sulla piattaforma informatica PIR Web, delle informazioni contenute nel PIR 2015 (edizione marzo 2015);
  - 2) prescrizione 3.2.8: inserimento, entro il 30 giugno 2015, nella piattaforma informatica PIR Web, delle informazioni relative alla classificazione delle stazioni;
  - 3) prescrizione 3.2.11: avvio, entro il 20 maggio 2015, di un confronto, tramite una procedura di consultazione, con i diversi soggetti interessati, al fine di pervenire alla definitiva condivisione di un testo di Convenzione tipo;
  - 4) prescrizione 5.2.7: integrazione, entro il 30 giugno 2015, del testo del PIR 2014 e del PIR 2015, dando evidenza all’interno dello stesso PIR della circostanza che i quadri orario devono essere ubicati in prossimità dei locali biglietteria;
  - 5) indicazione relativa all’inserimento, nella sottosezione 5.2.6 del PIR, delle misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera n. 70/2014: RFI, in considerazione degli impegni proposti, relativamente alla violazione di tali misure, contestata con la Delibera n. 24/2015, con la nota del 10 aprile 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1621/2015, e con la nota del 20 aprile 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1820/2015, ribadisce la proposta di impegno ad inserire nel PIR, entro il 30 giugno 2015, mediante uno specifico aggiornamento del PIR 2014 e PIR 2015:

- le informazioni sugli spazi destinati ai servizi di biglietteria non automatica ed accoglienza/assistenza in tutte le stazioni che vedano due operatori ferroviari erogare i propri servizi e la previsione di relativi schemi di contratto tipo;
  - la procedura, improntata a principi di equità e non discriminazione, con la quale RFI assume il ruolo di “*focal point*” con riferimento agli spazi di stazione per servizi di biglietteria non automatica ed accoglienza/assistenza, rientranti nel perimetro delle stazioni di proprietà di RFI e indipendentemente dal fatto di essere gestore commerciale della stazione interessata;
  - la previsione, per i contratti di utilizzo dell'infrastruttura afferenti ai servizi passeggeri, di un indice KPI (*Key Performance Indicator*), relativo alla voce “informazioni al pubblico”, non inferiore ad un livello di gradimento pari all'80% degli utenti;
  - la previsione che a fronte di segnalazioni da parte delle imprese ferroviarie concernenti possibili eventi che pregiudichino la piena funzionalità degli spazi stessi, a garantire entro 24 ore dalla segnalazione gli interventi per il ripristino dell'operatività e, se del caso, all'eventuale ricollocazione in altro locale nell'ambito della stazione interessata;
  - la previsione che, nell'ambito del rapporto contrattuale disciplinante l'allocazione degli spazi per biglietterie non automatiche e per l'accoglienza della clientela, RFI garantisce le eventuali attività di manutenzione straordinaria;
- 6) prescrizione 6.2.8: presentazione, entro il 30 aprile 2015, della simulazione relativa al modello di *performance regime* aggiornato a conclusione di un tavolo tecnico, con tutti i soggetti interessati, volto a raccogliere proposte ed osservazioni relativamente al modello proposto da RFI e pubblicato nel PIR 2015 edizione marzo 2015;
- 7) indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente l'orientamento a criteri di equità delle tariffe relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007: inserimento nel par. 6.3.2.8 del PIR - da realizzare, entro il 30 giugno 2015, con uno specifico aggiornamento del PIR 2014 e del PIR 2015 - del criterio di determinazione della tariffa basato sulla copertura dei costi di fornitura, al quale RFI si è attenuta con riguardo ai servizi in esame;

## **CONSIDERATO**

che le note del 10 e 20 aprile 2015 di RFI non recano una proposta di impegni con riferimento alle contestazioni di cui alla Delibera n. 25/2015, concernenti la violazione delle seguenti indicazioni, contenute nella Delibera n. 76/2014:

- a) indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola le misure 11.6.1. e 11.6.2 e 11.6.3 della Delibera n. 70/2014;

- b) indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di incorporare nel testo quanto contenuto nella misura 9.6.3 della Delibera n. 70/2014;
- c) indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente la revisione, alla luce dei principi e criteri illustrati nella Delibera n. 70/14, delle tariffe riguardanti “ulteriori servizi” per persone a mobilità ridotta (PMR), offerti dal gestore delle infrastrutture alle imprese ferroviarie;

**ATTESO**

che la mancata presentazione di una proposta di impegni con riferimento alle contestazioni riguardanti la violazione delle indicazioni della Delibera n. 76/2014 riportate alle precedenti lettere a), b) e c) comporta la prosecuzione ordinaria del procedimento sanzionatorio in relazione alle citate contestazioni per cui entro il termine finale di 180 giorni dall'avvio del procedimento sanzionatorio, salvo il periodo di sospensione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, dalla data del 18 marzo 2015 di convocazione dell'audizione sino alla data del 26 marzo 2015 di svolgimento della stessa, e salvo ulteriori sospensioni ai sensi del predetto regolamento, verrà emesso provvedimento di archiviazione o irrogazione di sanzione pecuniaria;

**RITENUTO**

che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati con i nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) presentata da RFI con le note del 10 e 20 aprile 2015, concernenti le violazioni contestate con la Delibera n. 25/2015, appare potenzialmente idonea al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure che si assumono violate, , attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'art. 8, comma 5, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori;

**RITENUTO**

che sussistono pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, la proposta di RFI concernente gli impegni sopra indicati con i nn. 1), 2), 3), 4),5),6) e 7);

**CONSIDERATO**

che rimane comunque impregiudicata la valutazione - da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'art. 8, comma 5 e seguenti, del predetto regolamento - sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla delibera n. 25/2015;

**PRESO ATTO**

dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento;

Su proposta del Segretario Generale;

## DELIBERA

1. E' dichiarata ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato con Delibera n. 15/2014, la proposta presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con le note del 10 e 20 aprile 2015, assunte agli atti dell'Autorità rispettivamente al prot. n. 1622/2015 (Allegato 1) e al prot. n. 1821/2015 (Allegato 2), con riferimento agli impegni citati in premessa con i nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la Delibera n. 25/2015;
2. E' disposta la pubblicazione delle note di cui al punto 1. sul sito internet dell'Autorità [www.autorita-trasporti.it](http://www.autorita-trasporti.it),
3. I terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del citato regolamento, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e ammissibili entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata.
4. Le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, Dott. Roberto Gandiglio, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it).
5. Le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento.
6. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni.
7. La presente Delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo [segreteriaacda@pec.rfi.it](mailto:segreteriaacda@pec.rfi.it) ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita-trasporti.it](http://www.autorita-trasporti.it).

Torino, 7 maggio 2015

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi